

TRIBUNALE DI LECCO

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX ART. 14-TER L. 3/2012

Il signor **ROSSI BRUNO**, nato a Lecco il 16.06.1959, residente in Robbiate (LC) alla via Cavetto n. 19, codice fiscale RSSBRN59H16E507T, difeso e rappresentato anche in via disgiuntiva dagli Avvocati Davide Gallasso (c.f. GLLDDM71H04F205P) e Sonia Riva (c.f. RVISNO72D51G856U) ed elettivamente domiciliato presso e con i medesimi in Merate (LC), via Mameli n. 6, come per procura alle liti allegata al presente atto (*indirizzi PEC per comunicazioni e notificazioni: davide.gallasso@lecco.pecavvocati.it; sonia.riva@lecco.pecavvocati.it*),

ESPONE

I. LA NOMINA DEL PROFESSIONISTA AI SENSI DELLA L. 3/2012.

1. Per le ragioni meglio illustrate di seguito, il signor Rossi Bruno si trova in una situazione di grave esposizione debitoria, di consistenza tale da rendere oggettivamente impossibile al ricorrente – con il patrimonio e i redditi di cui dispone – l’adempimento integrale delle obbligazioni assunte.

2. Per tale motivo, con ricorso depositato in data 14.09.2021, il ricorrente lamentava di trovarsi in uno stato di sovraindebitamento, così come definito dall’art. 6 L. 3/2012 (doc. 1, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente richiamato).

3. Il ricorrente chiedeva al Tribunale la nomina del professionista per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti che la legge attribuisce agli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento.

4. Con decreto reso in data 29.09.2021, il Tribunale di Lecco, in persona del Giudice dott. Edmondo Tota, nominava quale professionista il dott. Mauro

Panzeri (doc. 2).

5. Tenuto conto della situazione del ricorrente e della sua famiglia, delle cause del sovraindebitamento e delle prospettive future, la liquidazione del patrimonio del signor Rossi appare come la soluzione più idonea, se non l'unica percorribile, fra quelle previste dalla l. 3/2012.

6. In data 21.03.2022 il professionista nominato ha consegnato al ricorrente la relazione particolareggiata ex art. 14-ter L. 3/2012 e i relativi allegati, attestando l'attendibilità e la completezza dei dati e della documentazione raccolta (doc. 3).

II. LE CAUSE DELLA SITUAZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO.

7. I debiti del signor Rossi Bruno derivano pressoché integralmente dall'andamento della ditta individuale "Idraulica di Rossi Bruno", costituita nel 1987.

8. La ditta operava prevalentemente nel settore pubblico, acquisendo appalti con i comuni e con l'ospedale di Merate, sino a che, nel 2009, a causa di una diversa organizzazione del settore pubblico, il signor Rossi ha perso gli appalti e con essi oltre il 70% del suo fatturato.

9. La situazione descritta ha generato una situazione di grave e progressivamente peggiore illiquidità di cassa, cui si sono aggiunti alcuni crediti irrecuperabili e la soccombenza in un procedimento giudiziale relativo ad un appalto, che ha generato un'obbligazione ulteriore e imprevista.

10. La situazione è successivamente precipitata, anche a causa dell'esposizione debitoria maturata nei confronti degli istituti bancari, nonché nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per imposte e tasse cui il signor Rossi non riusciva più a far fronte. Parimenti, il signor Rossi non è più riuscito a saldare le

forniture di materiale idraulico, le spese condominiali, e vari professionisti.

11. Ne sono scaturite ingiunzioni di pagamento, oltre che iscrizioni di ipoteche legali e giudiziarie sul magazzino di proprietà.

12. Inutile dire che tali richieste, pervenute cumulativamente nel medesimo periodo e oltretutto proprio nel momento in cui il signor Rossi si era trovato costretto a chiudere la proprietà attività, cancellata nel 2015 dal Registro Imprese, sono risultate insostenibili ed hanno portato il signor Rossi ad una spirale debitoria che – nonostante tutti i tentativi fatti dal medesimo, che non ha mai smesso di attivarsi per produrre redditi, tanto che dal settembre 2015 è stato assunto come lavoratore dipendente presso la Gruppo Viganò S.r.l. ove ha lavorato sino al pensionamento nel luglio 2020 – non può purtroppo trovare soluzione se non con un procedimento di composizione della crisi ai sensi della legge 27 gennaio 2012 n. 3.

III. L'ESPOSIZIONE DEBITORIA E IL CETO CREDITARIO.

13. Il totale dei debiti accumulati dal signor Rossi Bruno, come ricostruito dal professionista incaricato, ammonta ad **€ 351.146,00**, oltre alle spese e compensi relativi all'attività dei professionisti coinvolti nella procedura.

14. Il ceto creditorio è costituito:

- Crediti prededucibili: € 14.663,00
- Crediti fondiari/ipotecari: € 111.679,00
- Crediti privilegiati: € 88.160,00
- Crediti chirografari: € 136.645,00

Si rimanda comunque alla relazione particolareggiata del dott. Panzeri prodotta *sub* doc. 3, per l'elenco analitico e nominativo dei singoli creditori.

IV. IL PATRIMONIO E I REDDITI DEGLI ISTANTI.

15. Il signor Rossi Bruno intende definire le proprie posizioni debitorie in essere a mezzo di liquidazione del proprio patrimonio, come verificato e attestato dal professionista incaricato dott. Mauro Panzeri e come risultante dalla relazione particolareggiata redatta dal medesimo (doc. 3).

16. Il patrimonio del signor Rossi Bruno è sostanzialmente costituito dalla piena proprietà di un magazzino/deposito sito in La Valletta Brianza (LC), via Lombardia n. 16.

Come risulta dalla perizia a firma del geom. Maurizio Chierichetti, allegata al presente atto sub doc. 4, il valore di detto bene è stato stimato in € 48.400,00.

Il magazzino è gravato da ipoteca legale da parte dell'Agenzia delle Entrate, nonché da diverse ipoteche giudiziali.

17. Il signor Rossi è beneficiario di trattamento pensionistico, per circa € 1.169,69, mensili.

La pensione è attualmente gravata da pignoramento del quinto – per € 125,47 mensili – in favore del creditore Bianchi.

• • • •

Tutto ciò premesso ed esposto, il signor Rossi Bruno, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato, formula la presente

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Come anticipato in premessa, il signor Rossi Bruno intende definire le proprie posizioni debitorie mettendo interamente a disposizione il proprio patrimonio, nonché – per il periodo di quattro anni previsto dalla legge – ogni altro bene che dovesse essere acquisito al patrimonio del ricorrente, nonché la quota di tutti i redditi e le altre entrate eccedente quanto necessario al ragionevole sostentamento della propria famiglia.

Del patrimonio mobiliare, consistente principalmente dal magazzino di proprietà già si è già detto. Quanto al residuo patrimonio mobiliare, si tratta di valori minimi e/o di beni impignorabili, ai sensi dell'art. 514, n. 2, c.p.c..

Nella procedura di cui agli artt. 14-ter e ss. della l. 3/2012 possono essere liquidati tutti i beni appartenenti al patrimonio del debitore, ad eccezione, tra gli altri, dei crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia, nonché delle cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

Il nucleo familiare che deve essere considerato nel caso di specie può essere ristretto al signor Rossi e alla di lui moglie, signora Crippa Maria Laetitia (che non percepisce reddito alcuno ed è pertanto a carico dell'odierno istante). Non si è invece tenuto conto della presenza dei due figli, oggi conviventi con il signor Rossi, ma maggiorenni ed economicamente indipendenti ed in procinto di lasciare il nucleo familiare.

Le necessità finanziarie mensili del nucleo familiare così costituito ammontano, come accertato anche dal dott. Panzeri, ad € 1.028,38 (cfr. ancora doc. 3). Si chiede, a tal proposito, che il Giudice voglia stabilire il limite di quanto occorre al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia, tenendo conto di quanto esposto e di quanto verificato dal dott. Mauro Panzeri nella propria relazione.

Ne consegue che l'importo mensile che il ricorrente può destinare alla procedura, non senza sacrifici e restrizioni, è pari alla differenza fra le spese minime mensili necessarie per il sostentamento della famiglia, nella misura di € 1.028,38 ovvero la diversa misura che sarà stabilita da codesto Tribunale, e il totale delle

entrate mensili del ricorrente, che attualmente ammontano mediamente a circa € 1.169,69, netti complessivi.

Si precisa peraltro che il pagamento fatto dal terzo dopo l'apertura della procedura di sovraindebitamento deve ritenersi inefficace, violando il principio della *par conditio creditorum*, sicché la pensione del signor Rossi dovrebbe essere – successivamente all'apertura – reintegrata anche del quinto (corrispondente ad € 125,47) attualmente soggetto a recupero obbligatorio.

Secondo quanto valutato dal dott. Mauro Panzeri la prospettata liquidazione del patrimonio, stante l'esiguità del patrimonio e dei redditi disponibili, risulta essere l'unica soluzione plausibile.

• • • •

Il signor Rossi Bruno, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

DICHIARA

- di non essere assoggettato alle procedure concorsuali di cui al R.D. 267/1942;
- di non aver fatto ricorso, nel quinquennio precedente, ai procedimenti di cui alla legge 3/2012.

Contestualmente,

CHIEDE

che l'ill.mo Tribunale adito voglia:

A. Disporre l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio.

B. Nominare il liquidatore.

C. Stabilire il limite di quanto occorre al mantenimento della famiglia del ricorrente.

D. Si richiede sin d'ora, inoltre, l'ammissione al beneficio della

esdebitazione per i debiti concorsuali che non verranno soddisfatti.

Si allega procure alle liti.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) istanza per la nomina del professionista;
- 2) provvedimento Tribunale di Lecco del 29.09.2021;
- 3) relazione di attestazione del professionista nominato dott. Mauro Piazza;
- 4) perizia di stima immobile;
- 5) certificato di residenza e stato di famiglia Rossi Bruno.

Dichiarazione di valore: ai sensi dell'art. 14, comma 2, D.P.R. 115/02 (T.U. delle spese di giustizia) si dichiara che il presente procedimento è soggetto, per materia, al versamento di contributo unificato in misura fissa di € 98,00.

Con ossequio.

Merate, li 22 marzo 2022.

Avv. Davide Gallasso